

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI  
SEZIONE 02 SEZ. STACCATA DI SALERNO

riunita con l'intervento dei Signori:

- **ACCARINO ADOLFO** **Presidente**
- **DE FRANCESCO GIUSEPPE** **Relatore**
- **CAPUANO FRANCESCO** **Giudice**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

N° 90 DEL 27/03/2008 DEPOSITATA IL  
13/05/2008

- sull'appello n. 3805/07 depositato il 17/05/2007  
- avverso la sentenza N. 194/06/2006  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO  
proposto dai ricorrenti:

CASTELLANO VINCENZO  
VIA TORANA 55 A 83031 ARIANO IRPINO AV

CIASULLO GIUSEPPINA  
VIA TORANA 55 A 83031 ARIANO IRPINO AV

terzi chiamati in causa:  
GEI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COM. DI AVELLINO 83100 AVELLINO AV

difeso da:

BARBARO AVV. CIRO  
VIA SERRONI 43 83100 AVELLINO AV

Atti impugnati:  
CARTELLA DI PAGAMENTO n.012 205 00082703 27 ASSENTE 1991  
SPESE GIUDIZIO  
CARTELLA DI PAGAMENTO n.01220050008270327 ASSENTE 1991 SPESE GIUDIZIO

Con ricorso n° S-11877/07 signori Castellano Vincenzo e Ciasullo Giuseppina impugnava la cartella di pagamento n° 01220050008270327 , contenente l' iscrizione a ruolo per SPESE DI GIUDIZIO relativo agli accertamenti n°4861004169 notificato in data 29/12/1998, e n° 4861004730 notificato in data 15/12/1999 per EURO 361,52 per spese processuali relative alle sentenze 40/07/00 della C.T.P. sez.VII di Avellino, e 229/03/00 della C.T.P. sez.III di Avellino.

L'Agenzia delle Entrate controdeduceva la regolarità del proprio operato concludendo per il rigetto del ricorso medesimo.

I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso dei signori Castellano Vincenzo e Ciasullo Giuseppina. Ricorre in appello il contribuente, eccependo la mancata condanna alla rifusione delle spese del giudizio, in quanto non motivata tale decisione.

Inoltre, chiede la conferma della sentenza dei giudici di prime cure .

– L'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino (AV), si costituisce in giudizio, ma non propone appello incidentale.

– La Gei spa non si costituisce in giudizio.

Alla seduta odierna la vertenza viene per la conclusione di cui è verbale. Il collegio, in camera di consiglio, esaminati atti e documenti accoglie l'appello dei contribuenti e condanna l'A.d.E. al pagamento delle spese di giudizio che liquida come da dispositivo. L'appello è fondato e il Collegio conferma la decisione dei giudici di prime cure:

La nullità dell'iscrizione a ruolo in quanto in prescrizione perché non notificato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo: la Sentenza appellata n°40/07/00 è stata annullata dalla Sent. C.T.Regionale NA n°588/52/04 depositata il 17/09/02 divenuta definitiva in data 03/11/03, di conseguenza la cartella esattoriale andava notificata entro il 31/12/04; la sentenza appellata n°229/03/2000 è stata annullata dalla sentenza della C.T.Reg. n.134 depositata il 17/04/03 divenuta definitiva il 03/06/04 , di conseguenza la cartella esattoriale andava notificata entro il 31/12/05, il tutto come combinato dal D.L.106/05 dalla Sentenza della Corte Costituzionale n°280 del 12/07/2005.

Inoltre con la sentenza n°40/07/00 della C.T.P. sez. VII di Avellino, e n°229/02/00 della C.T.P. sez. III di Avellino respingono i ricorsi del contribuente con condanna alle spese di giudizio rispettivamente di £ 400.000 e di £ 300.000;

- 1) i contribuenti propongono appello alla C.T.Regionale di Napoli chiedendo l'annullamento delle rispettive sentenze e la condanna alla rifusione delle spese di giudizio dell'Amministrazione Finanziaria;
- 2) in data 31/10/2001 la C.T.Regionale-sez.52 di Napoli con Sentenza 588/52/01, accoglie l'appello avverso la Sentenza n°40/07/00 e compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio. In data 20/03/2003 la C.T.Regionale di Napoli sez.staccata di Salerno sez.1°1, con Sentenza n°134, accoglie l'appello avverso la sentenza n°229/03/2000, accoglie l'appello ed annulla l'impugnata Sentenza- Spese Compensate.

Si rileva che i contribuenti si sono prontamente attivati, infatti in data 18/01/2006 i ricorrenti hanno presentato domanda di autotutela non ricevendo in merito nessuna risposta; di conseguenza il contribuente ha esperito tutte le opportunità giuridiche per evitare la vertenza .

L'ufficio doveva attivarsi fattivamente al fine di evitare un contenzioso inutile. Di conseguenza si condanna l'Ufficio alle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

Accoglie l'appello dei contribuenti e condanna l'A.d.E. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 di cui euro 50,00 per effettivi esborsi.

Salerno, lì 27/03/2008